

# PROVINCIA DI MANTOVA

Determinazione n° **589** del **25/07/2016**

Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura  
e Turismo

Servizio Politiche attive del lavoro e CPI

**ISTRUTTORE:** PICCININI ROBERTO

**OGGETTO:**

Formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Adeguamenti normativi

## **IL DIRIGENTE AREA PERSONALE ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, CULTURA E TURISMO**

### **DECISIONE**

La Provincia dispone che la circolare "*Formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Criteri*", approvata con determina dirigenziale n. 1876 del 23 luglio 2008, sia applicata tenendo conto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti, dal momento che sono stati modificati i requisiti, le modalità di partecipazione, i criteri di calcolo dell'anzianità di disoccupazione e dei punteggi attribuiti ai fini della formazione delle graduatorie:

1) Deliberazione N° VIII / 09917 del 29/07/2009 Regione Lombardia, in base alla quale è eliminato il requisito della convivenza risultante dallo stato di famiglia per quanto concerne i figli fiscalmente a carico.

2) Nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – Prot. E1.2010\_0433233 del 05/05/2010 in base alla quale è consentito lo scorrimento della graduatoria in caso di inidoneità'.

3) Deliberazione N° IX / 3778 del 18/07/2012 Regione Lombardia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria Lunedì 23 luglio 2012, in base alla quale è variato il punteggio del carico familiare:

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 5.
- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
- Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
- Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 15.

Per nucleo monoparentale:

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
- Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
- Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 25.

4) D.lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

5) circolare regionale n. protocollo E1.2015.0447567 del 11/12/2015.

### **MOTIVAZIONE**

Risulta necessario provvedere all'integrazione della circolare "*Formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Criteri*", approvata con determina dirigenziale n. 1876 del 23 luglio 2008, dal momento che i provvedimenti sopra richiamati hanno modificato i requisiti, le modalità di partecipazione, i criteri di calcolo dell'anzianità di disoccupazione e dei punteggi attribuiti ai fini della formazione delle graduatorie.

## CONTESTO DI RIFERIMENTO E ISTRUTTORIA

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.VIII/4890 del 15.06.2007 “*Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo (art.5 l.r. n.2272006)*”; che stabilisce che “le Province dispongano l’attuazione degli indirizzi operativi di cui al punto 1) individuando per i rispettivi territori le opportune modalità applicative ed organizzative”.

Richiamati gli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. citata secondo quanto stabilito nell’allegata circolare “*Formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Criteri*”.

Vista la determina n. 1876 del 23 luglio 2008 con cui si determinavano le procedure per la formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione presso enti pubblici ex art. 16 legge 56/87.

Tenuto conto delle recenti modifiche legislative del d.lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e della circolare regionale n. protocollo E1.2015.0447567 del 11/12/2015 che hanno radicalmente mutato le regole e la gestione – anche a livello informatico - dello stato di disoccupazione.

Considerato anche che l’attuazione dello stesso d.lgs. 150/2015 risulta ancora in fase transitoria e che il completamento della riforma dei servizi per l’impiego potrà apportare ulteriori modifiche all’applicazione delle procedure riguardanti lo stato di disoccupazione.

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona della d.ssa Sonia Spazzini, attesta la regolarità del procedimento istruttorio.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto

- l’art.16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, recante norme in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
  - il D.P.R. 442/00 “*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’art 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n.59*”, ed in particolare l’art.1 comma 2 che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi e previo confronto con le autonomie locali;
  - la Legge Regionale 28 settembre 2006 n.22 “*Il mercato del lavoro in Lombardia*”;
  - Deliberazione N° VIII / 09917 del 29/07/2009 Regione Lombardia, in base alla quale è eliminato il requisito della convivenza risultante dallo stato di famiglia per quanto concerne i figli fiscalmente a carico;
  - Nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – Prot. E1.2010\_0433233 del 05/05/2010 in base alla quale e’ consentito lo scorrimento della graduatoria in caso di inidoneità’;
  - Deliberazione N° IX / 3778 del 18/07/2012 Regione Lombardia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria Lunedì 23 luglio 2012, in base alla quale è variato il punteggio del carico familiare:
    - Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 5.
    - Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
    - Per ogni figlio minore d’età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
    - Per ogni figlio minore d’età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 15.
- Per nucleo monoparentale:

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
- Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
- Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 25.
- il D.lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la circolare regionale n. protocollo E1.2015.0447567 del 11/12/2015;

Richiamati inoltre:

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni” intitolato “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- la DGP n. 15 del 2 marzo 2016 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia;
- la Delibera di Giunta n. 3 del 18/01/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 provvisorio;
- Il provvedimento di incarico n° 2016/15418 del 31/03/2016 sulla Posizione Organizzativa denominata "Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI;

## **DETERMINA**

1. che la circolare “*Formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Criteri*”, approvata con determina dirigenziale n. 1876 del 23 luglio 2008, sia applicata tenendo conto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti, dal momento che sono stati modificati i requisiti, le modalità di partecipazione, i criteri di calcolo dell' anzianità di disoccupazione e dei punteggi attribuiti ai fini della formazione delle graduatorie:

1) Deliberazione N° VIII / 09917 del 29/07/2009 Regione Lombardia, in base alla quale è eliminato il requisito della convivenza risultante dallo stato di famiglia per quanto concerne i figli fiscalmente a carico.

2) Nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – Prot. E1.2010\_0433233 del 05/05/2010 in base alla quale e' consentito lo scorrimento della graduatoria in caso di inidoneita'.

3) Deliberazione N° IX / 3778 del 18/07/2012 Regione Lombardia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria Lunedì 23 luglio 2012, in base alla quale è variato il punteggio del carico familiare:

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 5.
- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
- Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.
- Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 15.

Per nucleo monoparentale:

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10.

- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
- Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
- Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 25.

4) D.lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

5) circolare regionale n. protocollo E1.2015.0447567 del 11/12/2015

2. di dare adeguata informazione all'utenza mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Provincia di Mantova e del portale SINTESI, oltre che mediante pubblicazione alla bacheca dei singoli Centri per l'Impiego.

Mantova, 25.07.2016

D.ssa Barbara Faroni  
Dirigente Area Personale Istruzione Edilizia Scolastica  
Formazione, Pari Opportunità, Cultura e Turismo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni